

Roma, Li 11 maggio 2022

Oggetto: Newsletter Welfare e lavoro dipendente ENBIC - Studio ACTA – “Le novità fiscali della settimana”

Spett.le Società/Associazione,

con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le principali novità della settimana in materia di Welfare e lavoro dipendente.

NOVITÀ IN MATERIA DI WELFARE E LAVORO DIPENDENTE

1. Messaggio INPS n. 1919 del 2022: indicazioni sull’assegnazione delle risorse per gli ammortizzatori sociali

L’INPS, nel messaggio n. 1919 del 5 maggio 2022, fornisce indicazioni sull’assegnazione delle risorse per gli ammortizzatori sociali, alla luce dell’accertamento delle risorse residue, disponibili per ciascuna Regione e Provincia autonoma, effettuato con apposito decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. È infatti possibile concedere ulteriori periodi di trattamento di integrazione salariale in deroga.

Prima di procedere all’autorizzazione dei trattamenti di integrazione salariale, le Regioni e le Province autonome devono richiedere la “verifica della disponibilità finanziaria”. A tale fine, le stesse devono inviare alla Direzione centrale Ammortizzatori sociali, a mezzo posta elettronica certificata, le specifiche contenenti determinati dati, quali:

1. elenco nominativo;
2. codice fiscale dei lavoratori interessati;
3. riferimento alla motivazione della concessione a valere sulle somme accantonate (sentenza, ecc.);
4. durata del trattamento concesso;
5. costo della prestazione (in caso di mobilità in deroga utilizzando come parametro di stima l’importo medio mensile 2021, pari a € 1.929, corrispondente a un importo medio giornaliero di € 64,30, comprensivo di contributi figurativi e oneri, ove spettanti);
6. provvedimento che dà origine al trattamento (sentenza, ecc.);
7. nel caso di provvedimenti di CIGD: matricola INPS e denominazione azienda.

Solo dopo avere ricevuto la comunicazione di accertata sostenibilità finanziaria da parte della Direzione centrale Ammortizzatori sociali, la Regione o la Provincia autonoma può concedere il trattamento in questione e inviare nel “Sistema Informativo Percettori” (SIP) il relativo provvedimento.

La trasmissione dei provvedimenti di concessione deve avvenire esclusivamente per il tramite del SIP, utilizzando il numero di decreto convenzionale “30005”.

2. Messaggio INPS n. 1921 del 2022: esonero dall’obbligo di versamento del contributo ex CUAUF applicabile anche in seguito all’entrata in vigore dell’Assegno unico universale

L’INPS, con il messaggio n. 1921 del 5 maggio 2022, fornisce indicazioni sull’applicabilità dell’esonero dal versamento del contributo ex CUAUF alla luce dell’entrata in vigore dell’assegno unico universale, in sostituzione degli assegni per il nucleo familiare.

L'art. 1 D.Lgs. n. 230 del 2021 ha istituito, a decorrere dal 1° marzo 2022, l'assegno unico e universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo.

L'art. 10, comma 3 del medesimo decreto prevede che, limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, a decorrere dal 1° marzo 2022, cessano di essere riconosciute le prestazioni di cui all'art. 2, D.L. n. 69 del 1988 e di cui all'art. 4 del Testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari (TUAF), approvato con il D.P.R. n. 797 del 1955. Pertanto, con l'introduzione dell'assegno unico universale, sono cessate, limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, le prestazioni degli assegni per il nucleo familiare previste dal citato art. 2 e degli assegni familiari previsti dal TUAF.

Per contro, restano in vigore e continuano a essere riconosciute le prestazioni di assegno per il nucleo familiare e di assegni familiari riferite a nuclei familiari senza figli composti unicamente dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.

Tanto premesso, l'Istituto rileva che il legislatore non è intervenuto sulle disposizioni afferenti agli obblighi contributivi per i datori di lavoro tenuti al versamento del contributo ex CUAF (Cassa unica assegni familiari), tantomeno con riferimento alle disposizioni che ne disciplinano l'esonero per determinati soggetti datoriali. Al riguardo, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, possono continuare a beneficiare del regime di esenzione dell'obbligo di versamento del contributo ex CUAF i datori di lavoro che non perseguono fini di lucro, di cui all'art. 49, comma 2, l. n. 881 del 1989 e all'art. 23-bis, D.L. n. 663 del 1979, qualora garantiscano un trattamento di famiglia non inferiore a quello previsto dalla legge in relazione a tutte le tipologie di nuclei familiari che non rientrano nella platea dei beneficiari dell'assegno unico e universale.

Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo Cordiali saluti.

ENBIC - Studio e-IUS